



Coordinamento Regionale della Lombardia

***DOSSIER RIEPILOGATIVO SULLA
VICENDA DELLE FIRME DELLA LISTA
“PER LA LOMBARDIA”,
LEGATA ALLA CANDIDATURA DI
ROBERTO FORMIGONI ALLA
PRESIDENZA DELLA REGIONE***

**On Guido Podestà
On. Massimo Corsaro**

Curato da: *Dott. Francesca Pini (Ufficio Stampa)*
331/69.17.447

Milano, li 8 Marzo 2010

Sommario

- Riepilogo cronologico degli avvenimenti	Pag. 3	
- Fatti, stranezze e domande	Pag. 8	
- Esempio confronto firme Formigoni/Penati	Pag. 10	(*)
- Citazioni	Pag. 12	
- Selezione rassegna stampa	Pag. 13	

(*): Gli schemi allegati riportano estratti dei moduli di raccolta firma della lista Per la Lombardia e della Lista Penati Presidente.

A tutela della privacy e nel rispetto dei dati sensibili, si è provveduto a coprire i dati personali ed anagrafici, lasciando evidenza solo delle anomalie non riconducibili alle persone fisiche.

RIEPILOGO CRONOLOGICO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 27 FEBBRAIO

Alle ore 9,30 gli Onn. Guido Podestà e Massimo Corsaro presentano la lista “Per la Lombardia”, a sostegno della candidatura di Roberto Formigoni, alla Commissione Elettorale Centrale presso la Corte di Appello di Milano corredata da 3.935 sottoscrizioni e dai certificati di iscrizione alle liste elettorali dei firmatari.

Alle ore 11,50 lo stesso Ufficio Centrale Regionale attesta di avere svolto primo esame provvisorio degli atti.

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Alle ore 12,00 la Commissione certifica di avere disposto tutti gli accertamenti e di ”accettare la lista”.

Nell’indicazione puntuale degli accertamenti disposti viene esplicitamente scritto che *“L’Ufficio Centrale ... conteggia le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista; accerta la regolarità delle autenticazioni delle predette firme ed il possesso, da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore della Regione, ... verifica che per tutti i candidati siano stati presentati i certificati elettorali...”*.

Alle ore 15,00 il decreto di ammissione è consegnato al delegato della lista “Per la Lombardia”. Contemporaneamente **E SENZA CHE NESSUNO NE ABBAIA DATO AVVISO AI DELEGATI DELLA LISTA PER PREVEDERE LA PRESENZA DI PROPRIO PERSONALE A CONTROLLO DELLE OPERAZIONI**, esponenti della Lista Bonino Pannella – dopo aver chiesto accesso agli atti – operavano per tutta la giornata di domenica un controllo sui moduli da noi presentati.

LUNEDI' 1 MARZO

Alle ore 9,30 venivamo informati dell’avvenuta presentazione di un esposto dei Radicali presso la Commissione Centrale (**che come dimostrerà la successiva sentenza del TAR non era giuridicamente legittimata a riceverlo**).

Alle ore 14,19 la Commissione Centrale ci consegnava deliberazione con la quale disponeva la NON ammissione della Lista “per la Lombardia” perchè “ha riscontrato che le doglianze (dei radicali, ndr) risultano fondate con riferimento alle voci indicate nel relativo esposto”.

In pratica, a seguito di una seconda analisi **che – come ancora dimostrerà il TAR - la Commissione non poteva più effettuare**, ci venivano cancellate ben 514 firme per presunte irregolarità formali nella procedura di autenticazione delle firme stesse (136 per mancanza di timbro tondo sui moduli, 121 per mancanza di data sull’autentica, 229 per mancanza del luogo dell’autentica, 28 per mancanza della qualifica dell’autenticante).

MARTEDI' 2 MARZO

Alle ore 12,55 presentavamo istanza di riesame presso la Commissione Centrale Elettorale avverso la delibera di esclusione rilevando – tra l’altro – come le presunte irregolarità contestateci non fossero tali, dal momento che più sentenze del Consiglio di Stato e di diversi

TAR, innovando la originaria dottrina in materia di certificazioni, esplicitamente affermavano come la mancanza di uno dei requisiti addebitatici **NON COSTITUISCE ELEMENTO DI NULLITA' DELL'AUTENTICA**.

MERCOLEDI' 3 MARZO

Alle ore 17,15 la Commissione Centrale ci notifica la deliberazione con la quale rigetta il ricorso con un testo dal quale apprendiamo che le firme considerate valide sarebbero ulteriormente diminuite poiché *"... a fronte del dichiarato detto numero di presentatori (3.935), l'Ufficio ha conteggiato in effetti un minor numero di sottoscrizioni prodotte, pari a 3.872; e in questo ambito, procedendo a ulteriori controlli (che l'Ufficio **NON** era più legittimato ad operare a sensi di legge, ndr), ha ritenuto valide 3.628 sottoscrizioni"*.

Da notare che, mentre noi non eravamo a conoscenza di tutto ciò sino alla presa d'atto della delibera, l'esponente radicale Marco Cappato, in diretta televisiva alla trasmissione "Linea d'Ombra", in onda sull'emittente Telenova alle 22,00 di martedì 2 marzo, asseriva in diretta che il numero delle firme per Formigoni era ancora ridotto perché un controllo successivo ne aveva tolte altre 300!...

Nello stesso deliberato, sul merito delle motivazioni da noi addotte, si legge ancora: *".. detto obiettivo di verifica non sembra ragionevolmente conseguibile da questo ufficio, per la natura di quest'ultimo e la celerità delle operazioni ad esso demandate, mediante accertamenti di carattere sostanziale in ordine all'effettività delle sottoscrizioni, ma soltanto attraverso riscontri meramente formali e documentali"*.

Da un lato quindi non si dichiarano idonei a verificare, dall'altro per 2 volte in 51 ore ritengono di escludere dalla competizione il Presidente della Regione Lombardia...

Alle 17,30 formalizziamo nostra richiesta di accesso agli atti sulle firme presentate da noi e da tutte le liste ammesse.

GIOVEDI' 4 MARZO

Alle ore 9,30 l'On. Massimo Corsaro, il capogruppo del PDL in Regione Paolo Valentini Puccitelli ed il vice capogruppo On. Roberto Alboni, accompagnati da un gruppo di 30 volontari, hanno fatto accesso ai locali della Corte d'Appello per procedere alla verifica delle firme, cominciando ad esaminare quelle prodotte per la candidatura di Roberto Formigoni.

Dall'esame si rileva come le ulteriori 307 firme misteriosamente cassate oltre i termini, si riferiscono a casi paradossali, quali il mancato riconoscimento di firme perché nella casella in cui si indica il comune di nascita il nome di Mariano Comense è stato abbreviato in Mariano C.se (come si vedrà negli allegati prodotti, alla lista Penati sono state riconosciute firme laddove l'indicazione del comune è stato abbreviato in P.B. per intendere Peschiera Borromeo e C.M. per intendere Cesano Maderno); o perché è stato riportato il solo primo nome di sottoscrittori il cui certificato attesta l'esistenza di secondo nome, pur in evidente corrispondenza dei dati anagrafici; o perché nella trascrizione dei dati sono state invertite le cifre relative al giorno e mese di nascita; o perché per un sottoscrittore è stato indicato che il comune di nascita è Venegono, mentre dal certificato si evince la dizione di Venegono Inferiore (a nulla valendo – per la Commissione – la circostanza che quando il sottoscrittore è nato il comune non era ancora frazionato, e quindi esisteva il solo Venegono); o ancora perché – in ben 51 casi – ci viene segnalata l'assenza del relativo certificato.

Fatto quest'ultimo di **gravità inaudita**, perché l'Ufficio con propria dichiarazione di ammissione attestava l'esistenza di tutti i certificati, e 3 giorni dopo segnalava la mancanza di 51 documenti.

Ma nei 3 giorni intercorsi *è stato reso possibile ad ignoti (non identificati dalla Cancelleria) di porre mano ai nostri fascicoli senza che noi fossimo presenti né avvisati!...*

Successivamente si chiede ed ottiene di poter accedere alla verifica delle firme delle altre liste, cominciando da quelle a supporto del candidato Penati. L'Ufficio, forte di una nuova e corretta solerzia, ci informa della necessità di avvisare i delegati della lista oggetto della nostra verifica (circostanza che – ovviamente – non aveva trovato analogo riscontro quando, 4 giorni prima, i radicali avevano avuto la possibilità di maneggiare le nostre carte). L'On. Corsaro dava disposizione ai collaboratori di attendere i delegati della lista Penati e di pretendere che presso ciascun tavolo di lavoro fosse presente un esponente di detta lista, chiedendo peraltro ai suoi collaboratori – nel corso della verifica – di segnalare solo e soltanto le anomalie riscontrabili adottando lo stesso criterio di valutazione in base al quale erano state cancellate le firme per Formigoni.

Nel corso del lavoro un funzionario della cancelleria passava tra i banchi per provare a rilevare l'identità dei collaboratori dell'On. Corsaro, che si opponeva a tale procedura avendo accertato l'indisponibilità dello stesso Ufficio a rendere disponibili i dati delle persone che domenica 28 febbraio avevano avuto accesso alle firme della lista "Per la Lombardia".

Con tempestività sempre più curiosa il Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale produce un documento nel quale precisa: *"atteso che appare opportuno assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle attività controllo ... precisa che tale attività deve essere svolta esclusivamente dai delegati di lista personalmente o tramite collaboratori, nel numero massimo complessivo di sei, purchè compiutamente identificati..."*. Quasi superfluo precisare che ci rimarrà in eterno il dubbio di chi e quanti abbiano viceversa proceduto all'esame delle nostre carte.

Contemporaneamente, il delegato alla presentazione della lista provinciale di Milano "Popolo della Libertà – Berlusconi per Formigoni" presentava richiesta di accesso agli atti per verificare le firme presentate da tutte le liste. L'Ufficio provinciale, posto nello stesso Tribunale di Milano al piano inferiore rispetto a quello ove ha sede la Corte di Appello, rigettava la richiesta in quanto la stessa è rivolta *"all'ottenimento di dati ritenuti sensibili, inoltrata da soggetto che non vi ha interesse"* (!...).

Dall'esame compiuto lungo le giornate di giovedì e venerdì è stato riscontrato che – se gli stessi criteri (sbagliati!) fossero stati adottati per tutti - si sarebbero determinati almeno i seguenti effetti:

- Nelle firme per Penati sono stati rilevati non meno di 824 casi analoghi a quelli contestati a Formigoni, tanto da far cadere anche la Lista Penati al di sotto del minimo prescritto di 3.500 firme;
- Le stesse mancanze formali a noi contestate nell'autenticazione delle firme risultano negli atti di collegamento delle liste provinciali del PD di Lecco, dei Verdi di Como, dell'IDV di Varese e del PSI di Pavia (ovviamente tutte liste regolarmente ammesse mentre la nostra è stata cassata per due volte dalla Commissione);
- L'autenticazione dell'atto principale della lista "5 stelle – Beppe Grillo" (decaduto il quale perderebbero efficacia tutte le altre firme raccolte negli atti separati allegati ad un documento che non esisterebbe più) risulta priva sia del luogo che della data dell'autentica da parte del Cancelliere della Corte d'Appello di Brescia, come si evince dalla riproduzione di seguito;

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, comma 2 DPR n° 445 del 28/12/2000, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati in n. _____ (in lettere _____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.



Luogo _____



il Cancelliere C1
Corrado Di Salì

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

- La lista a sostegno del candidato Vittorio Agnoletto include centinaia di firme (non ancora totalizzate al momento) le cui autentiche comporterebbero le stesse mancanze a noi contestate, senza ovviamente che in questo caso la Commissione abbia eccepito alcunché.

Contemporaneamente, alle ore 12,00 i legali della lista “Per la Lombardia” (Prof. Avv. Ernesto Staiano, Avv. Bruno Santamaria e Avv. Luca Giuliente) provvedevano a depositare al TAR della Lombardia il ricorso contro e nei confronti dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Milano ed altri, per chiedere “*previa sospensione della loro efficacia da adottarsi anche con Decreto Presidenziale, di annullare, con ogni conseguenza di legge, i provvedimenti impugnati*”. Lo stesso faceva con atto autonomo il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto in qualità di legale del Presidente della Regione On. Roberto Formigoni.

Prima di ribadire le argomentazioni di merito già addotte in sede di istanza di riesame, il ricorso adduce quale primo motivo di sostanza la incapacità giuridica di presentare istanza contro un provvedimento di ammissione di lista elettorale, nonché la mancanza di titolo da parte della Commissione Regionale di rivedere un provvedimento già assunto in tal senso (si ricorda in questo senso che le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature riguardanti l’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nelle regioni a statuto ordinario” emesse dal Ministero dell’Interno, ai paragrafi 27 e 28 esplicitamente prevedono che “*le decisioni degli Uffici centrali che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un’eliminazione di liste o di singole candidature*” e che “*L’impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati*”).

VENERDI' 5 MARZO

Alle ore 9,45 – con prosecuzione sino alle 17,15 - riprendono le operazioni di controllo eseguite dai collaboratori dell’On Corsaro presso la Corte d’Appello.

Il TAR della Lombardia fissa per le ore 9,30 di sabato 6 Marzo l’udienza per la discussione sulla richiesta di sospensiva presentata dalla Lista Per la Lombardia.

Nel corso del lavoro in Corte d’Appello, in modo fortuito e senza che nessuno gliene dia notizia formale, l’On. Corsaro (delegato della Lista per la Lombardia) scopre che la Commissione Centrale ha fissato per le ore 17,00 l’estrazione degli ordini di lista dei candidati sulle schede. Formalizza quindi in via immediata una istanza di rinvio, che tenga conto del tempo necessario per la pronuncia del TAR. L’istanza viene accolta e l’estrazione è rinviata alle ore 11,00 di lunedì 8 Marzo. Se non ci fosse stata l’occasionale opportunità di scoprire quanto stava accadendo, sarebbe stata formata una scheda elettorale priva della candidatura del Presidente Formigoni, anche se la Commissione ben sapeva che avevamo presentato ricorso al TAR...

Alle ore 22,30 il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge recante “interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale” e relativa disciplina di attuazione nel quale – fra l’altro e senza alcuna novazione normativa – ribadisce il contenuto delle Istruzioni

Ministeriali in materia di titolarità a ricorrere avverso decisione di ammissione di liste e di impossibilità delle commissioni centrali di modificare le delibere di ammissione già assunte; è inoltre ribadito il concetto della ininfluenza – ai fini della validità della procedura di autentica – della mancanza delle formalità sulla base delle quali è stata esclusa la lista “Per la Lombardia”, in questo riaffermando quanto da noi addotto nell’istanza di riesame prima e nel ricorso al TAR successivamente, anche in relazione alla citata sopraggiunta giurisprudenza. Prima della mezzanotte il Presidente della Repubblica controfirma il decreto legge.

SABATO 6 MARZO

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 si svolge il dibattimento presso il TAR della Lombardia.

Alle ore 17,15 il TAR della Lombardia emette la propria ordinanza con la quale *“accoglie la formulata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati e **dichiara ammessa la lista “Per la Lombardia” alla competizione elettorale di che trattasi, come già disposto dall’Ufficio Centrale Regionale nella decisione assunta col verbale di ammissione datato 27-28 febbraio 2010”***

E’ importantissimo rilevare almeno 2 aspetti della sentenza con la quale il TAR dichiara l’ammissione della nostra lista:

- I) In sede di esame per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva il TAR della Lombardia entra nel merito del primo dei motivi addotti nel nostro ricorso, ove si contestava la liceità dell’istanza presentata dai radicali e la possibilità della Commissione di cambiare un verdetto di ammissione già deliberato. In questo senso infatti si legge nella sentenza che *“Ritenuto poi, quanto al merito dell’odierno ricorso, che **appare fondata la prima censura esposta dai ricorrenti poiché il procedimento previsto dalla legge 108/68 non sembra lasciare spazio all’esercizio del potere di autotutela o, comunque, di revisione dei risultati dell’atto di ammissione delle liste...**”*; e ancora prosegue dicendo *“considerato che, nel caso in esame, è indubbio che l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Milano avesse già espresso la sua decisione in termini di ammissione della lista in questione, come chiaramente emerge dal verbale delle operazioni elettorali relative al controllo della lista “Per la Lombardia” che risultano iniziate alle ore 11,50 del 27 febbraio 2010 e terminate il giorno successivo alle ore 12,00...”*
- II) In nessun punto della sentenza, il TAR della Lombardia ha ritenuto di dover citare o prendere atto del sopraggiunto decreto legge del 5 marzo 2010. La decisione è stata sul merito delle eccezioni poste dai ricorrenti, riconoscendo che l’atto di esclusione della lista “Per la Lombardia” era illegittimo e quindi annullandolo.

Ciò significa che non era mai stato efficace il provvedimento di esclusione e che la nostra lista è stata reintegrata perché ne ha il pieno diritto e legittimità, senza alcuna ausilio addotto dal decreto governativo.

FATTI, STRANEZZE E DOMANDE

1. L'Ufficio elettorale ha ammesso la lista Formigoni, come risulta da specifico verbale, alle ore 12 del 28 marzo. I presentatori della lista ricevono comunicazione telefonica della ammissione alle ore 15,00. Il Partito radicale presenta una richiesta di accesso agli atti in un'ora imprecisata del 28/3 non essendo stata protocollata dagli uffici della Corte d'Appello. Ottiene una autorizzazione per via telefonica alle ore 16 e ha a disposizione le liste degli altri partiti dalle 16,30 alle 20,00.

Essendo la richiesta di accesso agli atti formulata dai Radicali molto discutibile (tanto che quasi tutti gli Uffici elettorali in Italia l'hanno respinta), come si spiega la incredibile celerità con cui essa è stata concessa e per di più per via telefonica e senza alcuna argomentazione di merito?

2. Il Partito radicale ha chiesto l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 che esclude tassativamente all'art. 24 c.3 *"le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"*, come puntualmente riconfermato nelle motivazioni del provvedimento, con il quale l'Ufficio elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza ha rigettato analoga istanza d'accesso dei Radicali.

Perché è stato autorizzato l'accesso, in difformità dal comportamento della grandissima maggioranza degli Uffici elettorali che in Italia hanno ricevuto analoga richiesta e in difformità anche dal comportamento dell'Ufficio elettorale circoscrizionale di Milano, della medesima Corte d'appello?

3. la legge elettorale n.108 del 1968, all'art.8 c.2 e all'art. 10 c.5 prevede che le decisioni assunte dall'Ufficio elettorale regionale possano essere impugnate contro la propria esclusione solo dai rappresentanti delle liste eventualmente escluse, come chiaramente affermato nella succitata deliberazione dell'Ufficio elettorale di Potenza che, rigettando l'istanza di accesso agli atti, afferma: *"l'istanza non appare funzionale alla proposizione di ricorso contro l'esclusione della propria lista e l'art. 10 della 1.108/68 ammette la proposizione di ricorsi esclusivamente nei confronti di provvedimenti di esclusione di liste o candidati e non anche nei confronti di provvedimenti di ammissione di liste o candidati concorrenti)*.

Perché l'Ufficio elettorale ha consentito al Partito radicale di presentare ricorso non sulla propria esclusione, ma sulla regolarità della documentazione di un'altra lista?

4. Il Partito radicale ha presentato all'Ufficio elettorale un esposto che è stato fatto proprio dall'Ufficio ed ha portato alla esclusione della lista Formigoni.

Quale articolo della legge elettorale consente tale procedura, dal momento che l'art. 8 della stessa legge dichiara che la funzione dell'Ufficio in questa fase termina con la dichiarazione di ammissione, che era già stata emessa in data 28 febbraio?

5. l'Ufficio elettorale regionale alle ore 12,00 del 28 febbraio ha certificato di aver esaminato la documentazione del listino Formigoni e, essendo tutto in regola, di ammetterlo alla

consultazione elettorale. la stessa procedura viene seguita per tutte le liste ammesse.

Dopo l'esposto dei Radicali presentato l'1 marzo, l'Ufficio ammette di:

- a. non aver visto la mancanza di timbri su 136 firme
- b. non aver notato la mancanza della data di autentica su 121 firme
- c. non aver rilevato la mancata indicazione del luogo dell'autentica su 229 firme
- d. non aver constatato la mancanza della qualifica dell'autenticante in 28 firme.

Un totale dunque di 514 errori. Lo stesso Ufficio, in data 3 marzo, rispondendo al ricorso presentato dalla Lista Formigoni il 2 Marzo, oltre che respingerlo dice di aver fatto un riconteggio, ammettendo di aver commesso un errore di 63 firme, e fissa il numero definitivo di esse in 3872, di cui evidenzia la non validità per 244, senza spiegarne la motivazione.

Riassumendo: rispetto al 28 febbraio in cui l'Ufficio ha verificato come regolari 3935 firme, esso ne annulla 514 l'1 Marzo su indicazione dei Radicali e altre 307 in data 3 Marzo.

Come e da chi è stato fatto un lavoro così approssimativo di verifica delle liste e chi garantisce che anche le liste su cui non ci sono state contestazioni non contengano ugual numero di errori non rilevati?

6. Alcuni Uffici elettorali, fra cui quello centrale circoscrizionale presso lo stesso Tribunale di Milano, hanno negato l'accesso agli atti richiesto da liste concorrenti richiamando (giustamente) la normativa sulla privacy: *"L'Ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Milano considerato che la documentazione oggetto della richiesta contiene dati sensibili e riservati di soggetti terzi... .. rigetta lo richiesta. Milano 4 marzo 2010).*

E' giusto che L'Ufficio elettorale regionale abbia consentito ad un partito di vedere o fotocopiare e, quindi, divulgare elenchi contenenti dati sensibili come, ad esempio, recapito e numero di documento di identità oltre che il convincimento politico di migliaia di cittadini, senza il loro consenso né la loro autorizzazione? Tale procedura non configura un reato penale per violazione della privacy come tutelata dal D. lgs 196 del 2003?

7. I presentatori della lista Formigoni sono stati tenuti all'oscuro della autorizzazione concessa ai Radicali di verificare la loro documentazione.

Perché la verifica delle liste concorrenti è stata autorizzata al Popolo della libertà solo in presenza dei rappresentanti di tali liste e sotto sorveglianza degli uffici, mentre la verifica della lista PDL è stata consentita ai Radicali senza la presenza di testimoni?

8. L'esposto dei Radicali aveva evidenziato errori analoghi a quelli ipotizzati per Lista Formigoni anche nella lista Penati

Come mai non è stata fatta sulle liste Penati la stessa revisione che ha portato alla esclusione della lista Formigoni, mentre le verifiche fatte dai rappresentanti della Lista Formigoni su tali liste hanno evidenziato errori (se si adotta lo stesso criterio contestato) in più di 800 firme, non rilevati dall'Ufficio?

HANNO DETTO:

Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, osserva che «i rilievi sono deboli, toccano formalità non essenziali, che potrebbero essere regolarizzate. Anche nell'interpretazione della legge il buon senso è un grande criterio» (repubblica.it). E a ilsussidiario.net spiega: «Se devo presentare mille firme ma arrivo con 999, sbaglio, ma irregolarità su timbri e certificazione dei luoghi in cui l'autenticazione è avvenuta non dovrebbe portare ad escludere la lista, al massimo ad una sua regolarizzazione».

Massimo Cacciari, sindaco di Venezia del PD, a CNR media sostiene: «Un risultato elettorale che si configurasse nell'assenza di candidati fondamentali sarebbe un risultato politicamente inattendibile».

Mario Adinolfi, esponente PD, dichiara: «a me i giudici che impediscono a Roberto Formigoni di candidarsi in Lombardia e al Pdl di candidarsi a Roma, fanno venire in mente un golpe» (marioadinolfi.ilcannocchiale.it).